



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 8/17/CIR

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CIOTTA / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.)

CRISCI / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.)

FERRARI / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.)

DAMIANO / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.)

LUISI / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.)

ROTONDI / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.)

(GU14 n.1751/16- GU14 n.1748/16-GU14 n.1751/16-GU14 n.1749/16- GU14 n.1754/16-GU14 n.1755/16)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 aprile 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento Indennizzi*;

VISTE le istanze dei sig.ri. Ciotta, Crisci, Ferrari, Damiano, Luisi, Rotondi, del 12 luglio 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione degli istanti

Gli istanti, intestatari di utenze telefoniche mobili, hanno contestato addebiti per servizi non richiesti né usufruiti sotto la voce “contenuti portale 3”, “pagine portale 3” e SMS a sovrapprezzo.

In base a tali premesse, gli istanti hanno richiesto:

- i. la restituzione di quanto indebitamente corrisposto;
- ii. la liquidazione dell’indennizzo per attivazione di servizi non richiesti;
- iii. la liquidazione dell’indennizzo per la mancata risposta ai reclami;
- iv. il risarcimento per disservizio oltre competenze legali.

2. La posizione dell’operatore

La società H3G S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A., di seguito anche solo “H3G” o “Società”), nel corso della discussione, ha eccepito per ciascun istante *“la genericità dell’istanza dalla quale non può chiaramente evincersi né alcun importo né alcun reclamo ed inoltre dichiara che l’utenza oggetto dell’odierno procedimento è una prepagata, pertanto, eventuali importi addebitati sono rintracciabili esclusivamente nel dettaglio del traffico degli ultimi sei mesi e che mai è stato dato alcun elemento minimo probatorio a riguardo pur a carico della parte istante ed eccepisce ogni eventuale produzione documentale fuori dei termini consentiti ivi compresa la documentazione presentata in questa sede”*. H3G ha, altresì, precisato che prima dell’udienza di discussione, per spirito conciliativo, ha formulato una proposta transattiva che non è stata accettata.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalle parti istanti non possono essere accolte, come di seguito precisato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento, è stata disposta la riunione dei procedimenti in esame trattandosi di fattispecie omogenee per i quali i diversi istanti hanno inteso delegare il medesimo legale per tutelare le proprie posizioni.

In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità per tardività della documentazione depositata dal legale nel corso della discussione in quanto effettuata oltre i termini previsti dal *Regolamento*. Ad ogni buon conto, volendo considerare come *dies a quo* per la verifica degli addebiti contestati la data di deposito dei formulari UG del mese di aprile 2016, le stesse istanze risultano estremamente generiche non consentendo all'operatore di individuare i periodi di riferimento né tantomeno gli importi contestati.

Tanto premesso, con riferimento alla richiesta delle parti istanti di cui al punto *i*), la stessa non può essere accolta stante la genericità delle richieste, come sopra precisato.

Analogamente, la richiesta degli istanti di cui al punto *ii*) non può trovare accoglimento in quanto dalla descrizione dei fatti riportata nei formulari depositati si fa riferimento ad "addebiti per navigazione su pagine portale 3, contenuti portale 3 e messaggi a sovrapprezzo", che, come già precisato in numerose altre pronunce di questa Autorità, non rivestono la natura di "servizi non richiesti", in quanto si tratta di : *a*) servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del *Regolamento indennizzi*; *b*) servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; *c*) servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto.

Con riferimento alla richiesta degli istanti di cui al punto *iii*), la richiesta non può essere accolta in quanto alcun reclamo risulta allegato alle istanze.

Con riferimento alla richiesta degli istanti di cui al punto *iv*), occorre precisare che le pretese risarcitorie esulano dalle competenze di questa Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 4 del *Regolamento* e che, a fronte dell'integrale rigetto della domanda, non si ritiene di poter riconoscere il rimborso delle spese procedurali.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società H3G S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-*bis* c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta le istanze dei sig.ri Ciotta, Crisci, Ferrari, Damiano, Luisi, Rotondi nei confronti della società Wind Tre S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi